FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, *Presidente*; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Gianfranco Tobia *Componenti;* con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 16 gennaio 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO FILIPPELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società SC Vallée D'Aoste Srl), Società SC VALLÉE D'AOSTE Srl - (nota n. 3166/80 pf12-13/SP/pp del 27.11.2012).

Con atto del 27 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Filippo Filippella, Presidente e Legale rappresentante della Società SC Vallée D'Aoste Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II), "Criteri infrastrutturali", lettera A), punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito della seguente documentazione 1) istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2012/2013 in un impianto non ubicato nel comune dove ha sede la Società; 2) disponibilità dell'impianto indicato in deroga; 3) licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa all'impianto indicato in deroga; 4) nulla osta del Prefetto di Torino; b) la Società SC Vallée D'Aoste Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Filippo Filippella, Presidente e Legale rappresentante della Società SC Vallée D'Aoste Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); b) alla Società SC Vallée D'Aoste Srl la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);

Sono altresì comparsi i legali delle parti deferite i quali si sono riportati alle conclusioni delle memorie ritualmente depositate.

Motivi della decisione

La documentazione versata in atti e le indagini svolte dalla Procura federale hanno consentito di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC ha riscontrato che, con riferimento al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, Titolo II), "Criteri Infrastrutturali", lettera A), punto 3), la Società SC Vallée D'Aoste Srl, entro il termine del 20 giugno 2012, non ha provveduto a depositare i seguenti documenti: a) istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per

la stagione 2012/2013 in un impianto non ubicato nel comune dove ha sede la Società; b) disponibilità dell'impianto indicato in deroga; c) licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa all'impianto indicato in deroga; d) nulla osta del Prefetto di Torino.

I documenti sopra indicati sono stati poi depositati dalla Società deferita in data 29 giugno 2012.

E' pertanto inconfutabile la circostanza per cui la Società SC Vallée D'Aoste Srl non abbia osservato il termine espressamente previsto per gli adempimenti sopra indicati dal C.U. 146/A del Consiglio Federale pubblicato in data 7 maggio 2012.

Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, per quanto meritevoli di considerazione, non possono trovare accoglimento.

In particolare la circostanza per cui i documenti in questione sarebbero stati tempestivamente depositati non è assolutamente dimostrata dall'attestato di trasmissione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, depositato dalla difesa della Società SC Vallée D'Aoste Srl unitamente alla memoria difensiva; infatti in detta ricevuta non vengono specificati in maniera analitica e precisa i documenti che sarebbero stati inviati.

Pertanto, allo stato ed alla luce di quanto versato in atti, non può che far fede la nota dell'11 luglio 2012 con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali, contestando il mancato rispetto dei criteri infrastrutturali previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, di cui al Titolo II) del C.U. n. 146/A del 7 maggio 2012, ha di fatto certificato la responsabilità disciplinare della Società valdostana.

Per quanto attiene l'entità delle sanzioni da applicare la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge:

- a) al Sig. Filippo Filippella, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due);
- b) alla Società SC Vallée D'Aoste Srl la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);

(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 2623/86 pf12-13/SP/pp del 7.11.2012).

Con atto del 7 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Danilo Petrosino, Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II), "Criteri Infrastrutturali", punti 1) e 2), per non avere provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito della attestazione di disponibilità dello stadio G.D. Tursi di Martina Franca e la licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa al citato impianto, così come previsto dal C.U. 146/A del Consiglio Federale emesso in data 7 maggio 2012; b) la Società A.S. Martina Franca 1947 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Danilo Petrosino, Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); b) alla Società AS Martina Franca Srl la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Sono altresì comparsi il Sig. Petrosino oltre al legale di entrambe le parti deferite; quest'ultimo si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive ritualmente depositate.

Motivi della decisione

La documentazione prodotta in atti e le prove della Procura federale consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, conseguentemente, deve essere accolto.

La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. ha riscontrato difatti che, con riferimento al C.U. 146/A del Consiglio Federale pubblicato in data 7 maggio 2012, la Società deferita non ha provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, a depositare la documentazione in precedenza meglio specificata.

Alla luce di quanto sopra non possono trovare accoglimento le deduzioni difensive di cui alla memoria depositata in atti, diretta a giustificare l'operato della Società, addossando, fra l'altro, la colpa del mancato rispetto dei termini, all'assenza di un punto di riferimento operativo in Comune.

Accertata pertanto la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene di dover applicare loro le sanzioni che seguono nel dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Danilo Petrosino, legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, l'inibizione per mesi 2 (due);
- b) alla Società AS Martina Franca 1947 Srl, l'ammenda di €20.000,00 (€ ventimila/00).

(165) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE GHEZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl), Società TRITIUM CALCIO 1908 Srl - (nota n. 3186/82 pf12-13/SP/pp del 28.11.2012).

Con provvedimento del 28 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale a) il Sig. Ercole Ghezzi, Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II), "Criteri Infrastrutturali", lettera A), punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito del nulla osta del Prefetto di Milano per l'utilizzo dello Stadio Brianteo di Monza; b) la Società Tritium Calcio 1908 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva, depositandola presso la Procura federale e versandola nel fascicolo d'ufficio solamente in data odierna. Questa Commissione acquisisce agli atti del giudizio dette memorie, nulla opponendo la Procura federale.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Ercole Ghezzi, Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno); b) alla Società Tritium Calcio 1908 Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

È altresì comparso il legale delle parti deferite il quale conclude per il proscioglimento o in subordine per l'applicazione di una sanzione minima.

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le prove raccolte dalla Procura federale, consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. ha riscontrato difatti che, con riferimento al C.U. 146/A del Consiglio Federale pubblicato in data 7 maggio 2012, segnatamente al Titolo II), "Criteri Infrastrutturali", lettera A), punto 3), la Società Tritium Calcio 1908 Srl non ha provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito del nulla osta del Prefetto di Milano per l'utilizzo dello Stadio Brianteo di Monza.

Detto documento è stato depositato solamente in data 29 giugno 2012.

Alla luce di quanto sopra le deduzioni di cui alla memoria difensiva non possono trovare accoglimento, non potendo prendersi in considerazione la buona fede e diligenza della Società deferita e non potendo ribaltarsi responsabilità ad essa ascrivibili, a soggetti terzi Accertata pertanto la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene di dover applicare loro le sanzioni che seguono nel dispositivo.

P.Q.M.

- La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:
- a) al Sig. Ercole Ghezzi, Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno);
- b) alla Società Tritium Calcio 1908 Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, attualmente svincolato), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 2571/856 pf10-11/SP/blp del 5.11.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,

vista l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dalla Procura federale e dalle parti deferite allo scopo di valutare la possibilità di addivenire ad un patteggiamento ex art. 23 CGS, rinvia la trattazione del procedimento a data da destinarsi.

(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl - (nota n. 2925/61 pf12-13/SP/pp del 19.11.2012).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19.11.2013 nei confronti di:

Giulio Eros Clemente, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Ebolitana 1925 Srl per rispondere:della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo III "Criteri Sportivi e Organizzativi", punto 6 di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, poiché la Società SS Ebolitana 1925 Srl non ha partecipato con alcun rappresentante all'incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 giugno 2012 e pertanto non ha tenuto fede agli impegni assunti con la dichiarazione di cui al citato punto 6;

Società S.S. Ebolitana 1925 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Giulio Eros Clemente inibizione di mesi 2 (due);

per la Società Ebolitana 1925 Srl ammenda di €20.000,00 (€ventimila/00).

Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti è comparso dinanzi a questa Commissione

Ritenuto che la mancata partecipazione all'incontro organizzato a Roma in data 11 giugno 2012 risulta confermata in atti e nessuna giustificazione è stata fornita per tale mancata partecipazione.

Considerato che tale mancata partecipazione in relazione a quanto previsto dal Titolo III "Criteri Sportivi e Organizzativi", punto 6 di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, integra una violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.

Valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

per il Sig. Giulio Eros Clemente inibizione di mesi 2 (due);

per la SS Ebolitana 1925 Srl ammenda di €20.000,00 (€ventimila/00).

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl - (nota n. 2595/85 pf12-13/SP/pp del 6.11.2012).

Con nota del 6.11.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Capone Ferruccio, Presidente e Legale rappresentante della Pol. Nuova Campobasso Srl e la stessa Società, per rispondere, il primo:

- della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS in relazione ai criteri previsti dal Titolo II "criteri infrastrutturali" lett. A) punto 2), per non avere provveduto, entro

il termine del 20 giugno 2012, al deposito del documento: licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa allo Stadio "Nuovo Romagnoli" di Campobasso; la seconda:

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al suo legale rappresentante.

Con distinte memorie difensive in atti, i deferiti, eccepite le difficoltà burocratiche inerenti l'iter procedurale intercorso con il competente Comune che rilasciava la chiesta licenza soltanto in data 29/06/12, cioè oltre il prescritto termine procedurale, per cui il deposito presso la preposta Commissione non poteva avvenire nei termini sanciti, hanno chiesto in via principale il proscioglimento da ogni incolpazione;

in via subordinata, previo riconoscimento delle attenuanti, l'applicazione dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 CGS, con incidenza della minima punizione prevista dalla norma.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Ferruccio Capone, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno); b) alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

È altresì comparso il legale delle parti deferite il quale conclude per il proscioglimento o in subordine per l'applicazione di una sanzione minima.

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le prove raccolte dalla Procura federale, consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

L'assunto difensivo non può trovare accoglimento in questa Sede in quanto l'orientamento costante della Commissione attribuisce alla Società l'obbligo di attivarsi per tempo presso le Pubbliche amministrazioni competenti per ottenere le prescritte autorizzazioni richieste dalla Figc in sede di iscrizione al Campionato di competenza.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le richieste della Procura federale, alla luce di quelle edittalmente previste.

II dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Ferruccio Capone, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno);
- b) alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DE PASQUALE (Presidente onorario e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), LUIGINA CAPPIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota n. 3121/60 pf12-13/SP/pp del 26.11.2012).

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione:

il Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale (Presidente Onorario e Legale rappresentante della Società) e la Sig.ra Luigina Cappiello (Amministratore Unico e Legale

rappresentante della Società); la Società AC Montichiari Spa, per rispondere rispettivamente:

- il primo e la seconda delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo III, "Criteri Sportivi Organizzativi", punto 6), di cui al C.U. n. 158/A del 29.4.2011, per non avere partecipato la Società Montichiari con alcun rappresentante all'incontro sul tema della formazione e della lotta al Doping organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 giugno 2012, non tenendo fede agli impegni di cui al citato punto 6);
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); b) alla Sig.ra Luigina Cappiello la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); c) alla Società AC Montichiari Spa, la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince la violazione della succitata normativa.

Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita a titolo di responsabilità oggettiva.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le richieste della Procura federale, alla luce di quelle edittalmente previste.

II dispositivo

- La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzioni:
- a) al Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due);
- b) alla Sig.ra Luigina Cappiello la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due);
- c) alla Società AC Montichiari Spa, la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

* * * * * * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, *Presidente*; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Angelo Venturini, *Componenti;* con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 16 gennaio 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) - (nota n. 2569/62 pf12-13/SP/pp del 5.11.2012).

(153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) - (nota n. 2841/63 pf12-13/SP/pp del 14.11.2012).

II Deferimento

Con atto del 5 novembre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Fabrizio Bouché quale Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al criterio previsto dal Titolo III "Criteri sportivi ed organizzativi", punto 6 di cui al Comunicato ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, poiché la Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, non aveva partecipato con alcun rappresentante all'incontro sul tema della formazione della lotta al doping, organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con la lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 giungno 2012 e pertanto non aveva tenuto fede agli impegni assunti con la dichiarazione di cui al citato punto 6;
- la Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Con ulteriore atto del 14 novembre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Fabrizio Bouché quale amministratore delegato e legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al criterio previsto dal Titolo III "Criteri sportivi ed organizzativi", punto 5 di cui al Comunicato ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, poiché la società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, non aveva partecipato con alcun rappresentante all'incontro sul tema della formazione della lotta al razzismo, organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con le leghe competenti in data 4 maggio 2012 e pertanto non aveva tenuto fede agli impegni assunti con la dichiarazione di cui al citato punto 5;
- la Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

La Commissione disciplinare, vista l'istanza delle parti deferite e la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due deferimenti.

La Procura riteneva di attivare l'azione disciplinare a seguito delle note con le quali la quale la Commissione Criteri sportivi ed Organizzativi comunicava la mancata partecipazione della Società predetta ai suddetti incontri.

Con memorie del 9 gennaio 2013 i soggetti deferiti si difendevano sostenendo che in entrambi i casi il rappresentante della Società non aveva potuto partecipare all'incontro per una improvvisa malattia, producendo documentazione medica attestante la stessa.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Fabrizio Bouché, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro); b) alla Società Torre Neapolis Srl,

già FC Neapolis Mugnano Srl, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).

Sono altresì comparsi i legali delle parti deferite i quali hanno concluso per il proscioglimento, riportandosi alle memorie ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti (elenco controfirmato sui partecipanti all'incontro) risulta effettivamente provato che la Società deferita non ha partecipato con alcun rappresentante ad entrambi gli incontri organizzati dalla FIGC. Tale circostanza non è del resto contestata dai soggetti deferiti.

Le violazioni contestate, tuttavia, non sussistono poiché i soggetti deferiti hanno documentalmente provato che gli impedimenti del rappresentante designato per partecipare agli incontri di che trattasi sono stati causati, in entrambe le circostanze, da contingenti problemi di salute dello stesso, come comprovato da idonea certificazione medica versata in atti.

Dalla giustificazione dei suddetti impedimenti alla partecipazione agli incontri discende il proscioglimento dei deferiti.

II dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale proscioglie Fabrizio Bouché, quale Presidente e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, e la stessa Società Torre Neapolis Srl.

Il Presidente della CDN Avv. Salvatore Lo Giudice

6677

Pubblicato in Roma il 16 gennaio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete